

# ALLEGATO 6

## ACCORDO QUADRO

***Procedura negoziata d'urgenza in n. 7 lotti per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di dispositivi medici per terapia intensiva e sub-intensiva, dispositivi e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19" – ID 2281***

### TRA

La Consip S.p.A. (di seguito anche solo Consip), con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, nella persona di \_\_\_\_\_, quale Soggetto Attuatore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile (di seguito, anche solo Dipartimento), con sede in Roma, in via \_\_\_\_\_, C.F. 97018720587

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P.IVA e C.F. \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_, (di seguito, per brevità, anche il "**Fornitore**");

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito oltre che dalla stessa, anche dalla mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e dalla mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_, =, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio

---

Classificazione del documento: Consip Public

***Procedura negoziata d'urgenza in n. 7 lotti per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di dispositivi medici per terapia intensiva e sub-intensiva, dispositivi e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19" – ID 2281***

in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_; (di seguito, per brevità, congiuntamente anche il “**Fornitore**”)

#### **PREMESSO CHE**

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Ministero della salute ha già adottato specifiche misure con le ordinanze del 25 e 30 gennaio 2020;
- che tale contesto emergenziale ha imposto al Capo del Dipartimento della Protezione Civile di adottare l'ordinanza (di seguito OCDPC) n. 630 del 3 febbraio 2020 “*Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*” al fine di assumere iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate ad acquisire la disponibilità di personale, beni e servizi, individuando altresì idonee procedure amministrative di carattere informativo e di tempestivo intervento, sul presupposto che tale situazione emergenziale non consenta l'espletamento di procedure ordinarie;
- in particolare, nell'art. 1, comma 1, della predetta ordinanza si prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché dei soggetti attuatori (...) e che per le attività in essa previste il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e i soggetti attuatori possono avvalersi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della medesima ordinanza, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli artt. 63 e 163 del D. Lgs. 50/2016 in luogo delle procedure ordinarie, nonché di derogare alle disposizioni del D. Lgs. 50/2016 dettagliatamente indicate nel successivo comma 3;
- con successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 25 febbraio 2020, n. 639 prevede, tra l'altro, che (i) il Dipartimento provvede, in ragione dei fabbisogni rappresentati dalle strutture sanitarie (di seguito, anche “Amministrazioni beneficiarie”) all'acquisizione dei dispositivi di protezione individuali (DPI); (ii) gli ordini di acquisto del Dipartimento e delle Amministrazioni Beneficiarie avranno la priorità assoluta rispetto ad altro ordine già emesso; (iii) le imprese che producono DPI comunicano quotidianamente al Dipartimento il numero e la tipologia dei dispositivi prodotti; (iv) in ragione dell'aggravamento del contesto di criticità, è possibile corrispondere al fornitore l'anticipazione del prezzo fino alla misura del 50% del valore del contratto, anche senza garanzia fideiussoria, e anche superiore al 5% previa adeguata motivazione;

con decreto n. 666 del 2 marzo 2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile Coordinatore degli interventi di cui all'OCDPC n. 630/2020, ha nominato la Consip quale soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'OCDPC n. 630, con l'obbligo di operare sulla base di specifiche direttive impartite dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile e con la struttura di coordinamento del Dipartimento, e avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 3 della medesima ordinanza; con il medesimo decreto n. 666 il Capo del Dipartimento ha assicurato idonea copertura finanziaria alle iniziative preventive concordate, tra le quali rientra anche

la procedura negoziata di cui al presente Accordo quadro, autorizzando nell'art. 3, comma 2, dell'ODCPC del 25 febbraio 2020 il soggetto attuatore ad aprire una contabilità speciale;

- a seguito della suddetta nomina Consip, quale soggetto attuatore, ha indetto la procedura negoziata d'urgenza in n. 6 lotti per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di dispositivi medici per terapia intensiva e sub-intensiva destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19" – ID 2281;
- la Consip nella procedura negoziata di cui sopra ha previsto che risulteranno aggiudicatari del Lotto, gli operatori economici presenti nella relativa graduatoria fino al raggiungimento del quantitativo massimo previsto secondo le modalità specificate nella Lettera di invito e in ragione del prezzo offerto;
- ciascun Fornitore verrà attivato sulla base delle Richieste di Fornitura inviate dal Dipartimento (quale Punto ordinante) alla Consip, contenenti tra l'altro: struttura beneficiaria destinataria, quantità, indirizzo/i di consegna, Direttore dell'esecuzione della struttura beneficiaria (nominativi e riferimenti), eventuali costo da rischi da interferenza ed eventuali ulteriori elementi necessari per l'emissione degli Ordinativi;
- il/i Fornitore/i che sottoscrive/ono il presente Accordo Quadro, pertanto, è/sono risultato/i aggiudicatario/i della procedura negoziata di cui sopra e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi all'esecuzione dell'Accordo nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini stabiliti nella Lettera di Invito, nel presente Accordo Quadro, nel modello dell'Ordinativo di Fornitura (di seguito anche solo OdF), nell'Offerta economica, nel Capitolato Tecnico, unitamente ad Allegati, nonché nel provvedimento di aggiudicazione, denominati, nella loro interezza, *"Documentazione della procedura"*;
- Consip, quindi, sulla base delle Richieste di Fornitura rappresentanti il fabbisogno delle Amministrazioni Beneficiarie, invierà uno o più Ordinativi di Fornitura al Fornitore presente nella graduatoria, nel rispetto dell'ordine previsto nella stessa, che dovrà eseguire sulla base delle specifiche indicate nel Capitolato e secondo il dettaglio specificato nel presente Accordo;
- il Fornitore con la firma del presente atto dichiara che quanto risulta dalla Documentazione della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti sia nei confronti della Consip, che acquista i beni in favore delle Amministrazioni, sia nei confronti delle Amministrazioni Beneficiarie;
- le clausole dell'Accordo Quadro integrano quelle già espresse in sede di Capitolato Tecnico e si applicano ai rapporti scaturenti dall'aggiudicazione del Lotto \_\_\_\_, salvo espresse specifiche discipline applicabili;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro ovvero si impegna a produrla entro i termini espressi nel provvedimento di aggiudicazione, pena l'annullamento dell'aggiudicazione, e, per effetto, la risoluzione del rapporto;
- il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;

## ARTICOLO 1

### VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto e tutta la documentazione della procedura costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.
2. Si precisa che in sede di disciplina del presente Accordo Quadro, per tutte le volte che si rimanda espressamente alla disciplina espressa nel Capitolato tecnico per il Lotto di riferimento deve intendersi qui integralmente riportata e accettata in ogni sua parte.

## ARTICOLO 2

### DEFINIZIONI

Oltre alle definizioni contenute par. 1.1. del Capitolato Tecnico, ai fini del presente Accordo si stabilisce quanto segue:

- i) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Consip, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti di Fornitura da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
- ii) **Amministrazione/i Beneficiaria/e:** la struttura sanitaria che manifesta il fabbisogno al Dipartimento della Protezione Civile mediante Richiesta di Fornitura e riceve i prodotti dal Fornitore, nella tipologia e quantità espressa nella Richiesta di fornitura medesima, a seguito di Ordinativo di Fornitura emesso da Consip;
- iii) **Dipartimento:** il Dipartimento della Protezione Civile;
- iv) **Fornitore:** il singolo aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura negoziata di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Contratti di Fornitura;
- v) **Ordinativo di Fornitura:** il documento inviato da Consip al Fornitore con il quale affida la fornitura oggetto del presente Accordo;
- vi) **Contratto/i di Fornitura:** il contratto che si perfeziona in seguito alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, compresi il sabato, la domenica e festivi, individuato, tra gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, avente ad oggetto la fornitura di cui al presente Accordo Quadro;
- vii) **Data di accettazione della Fornitura:** coincide con la data del verbale di verifica di conformità, con esito positivo, delle apparecchiature e degli eventuali dispositivi opzionali, salvo diverso accordo tra l'Amministrazione Beneficiaria e il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione;
- viii) **prodotto/i:** dispositivo/i medico/i/apparecchiatura/e per la terapia intensiva e sub-intensiva, dispositivi e servizi connessi, inclusi nel prezzo della fornitura, nonché i dispositivi opzionali a pagamento.

## ARTICOLO 3

### DISCIPLINA APPLICABILE

---

Classificazione del documento: Consip Public

*Procedura negoziata d'urgenza in n. 7 lotti per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di dispositivi medici per terapia intensiva e sub-intensiva, dispositivi e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19" – ID 2281*

1. Il presente Accordo Quadro è regolato dalle norme indicate nelle Premesse, oltre alla seguente normativa, applicabile solo per la parte non espressamente derogata dai decreti e ordinanza di seguito indicati:
  - a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
  - b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione,
  - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato
  - d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per quanto non espressamente derogato,
  - e) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
  - f) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
  - g) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
  - h) dal patto di integrità;
  - i) ove applicabili, dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016 nelle parti non derogate dalle regole e norme di cui alla lettera a) e b);
  - j) dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
  - k) dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
  - l) dalle OCDPC n. 630/2020 e 639/2020 e gli atti nelle stesse richiamate, nonché il decreto n. 666 del 2 marzo 2020.
2. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e nel relativo Capitolato Tecnico, prevarranno le disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Le clausole dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

#### **ARTICOLO 4**

##### **OGGETTO E IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO, UTILIZZAZIONE E RESPONSABILE DELLA FORNITURA**

1. Per la disciplina di dettaglio dell'oggetto contrattuale si rimanda a quanto espresso nel par. 2 Capitolato Tecnico per il Lotto in oggetto
2. L'importo massimo del presente Accordo Quadro relativo al Lotto è di Euro .....

3. E' fatta salva la facoltà di Consip di procedere alla modifica del presente Accordo durante il suo periodo di efficacia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, D.Lgs. 50/2016, così come derogato dalla normativa speciale di cui in premessa.
4. L'utilizzo del presente Accordo Quadro avviene esclusivamente attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (di seguito anche "Sistema"). L'accesso e l'utilizzo del Sistema sono disciplinati dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Parte I, allegato all'Accordo Quadro, che il Fornitore dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente.
5. Consip, abilitata al Sistema, utilizza l'Accordo Quadro mediante Ordinativi di Fornitura. L'Ordinativo di Fornitura consiste, anche considerato quanto previsto dall'art. 1, comma 452, della Legge n. 296/2006, in un documento informatico identificato con un apposito numero e generato automaticamente dal Sistema sulla base dei dati forniti dal Dipartimento (Punto Ordinante), con le modalità di seguito descritte.
6. Affinché l'Ordinativo di Fornitura possa produrre effetti, esso deve assumere la forma di un documento informatico generato dal Sistema, sottoscritto con firma digitale da Consip e trasmesso al Fornitore attraverso il Sistema. Le Parti, nel corso di durata dell'Accordo, potranno concordare anche altre modalità invio dell'Ordinativo.
7. Relativamente all'esecuzione del presente Accordo Quadro, è designato quale Responsabile del procedimento, ..... e quale Direttore dell'Esecuzione ..... con i compiti dettagliati nel Capitolato Tecnico.
8. Il Fornitore nomina quale Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore e referente nei confronti della Consip e delle Amministrazioni Beneficiarie, il Sig. ....
9. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura dovrà darne immediata comunicazione scritta a Consip e all'Amministrazione Beneficiaria non oltre tre giorni dall'intervenuta modifica.
10. Le Amministrazioni Beneficiarie dei prodotti oggetto del/degli Ordinativi di Fornitura dovranno nominare il Direttore dell'esecuzione.

## **ARTICOLO 5**

### **DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DI FORNITURA**

1. La durata dell'Accordo Quadro è di 6 mesi e potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi, e comunque non oltre la durata del periodo emergenziale, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., da inviare al Fornitore via PEC, entro la data scadenza, a condizione che, alla scadenza del termine, non sia esaurito il valore massimo stabilito nel precedente art. 4, comma 2, eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
2. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale le Consip potrà inviare al Fornitore Ordinativi di Fornitura. L'Accordo Quadro si esaurisce al raggiungimento del quantitativo massimo previsto. Di conseguenza, al ricorrere della predetta condizione, l'Accordo Quadro si considererà terminato e non verranno emessi ulteriori Ordinativi di Fornitura, salvo incremento dei quantitativi medesimi. Il presente Accordo Quadro, anche in caso di esaurimento del quantitativo sopra

specificato, resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione degli Ordinativi di Fornitura, e quindi dei Contratti di Fornitura, e per tutto il tempo di vigenza e durata di questi ultimi.

3. A seguito di emissione del/i Ordinativo/i di Fornitura, il/i singolo/i Contratto/i di Fornitura si conclude/ono alla ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Fornitura inviati da Consip (compresi sabato e domenica, e festivi).
4. Per effetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro da parte di Consip nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore.
5. Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo, che la Consip ha la facoltà di revocare l'Ordinativo di Fornitura, avvalendosi esclusivamente del Sistema, da esercitarsi entro un giorno lavorativo dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.
6. Il Contratto di Fornitura, derivante dall'Ordinativo accettato, avrà termine allo spirare di 24 mesi decorrenti dalla "Data di accettazione della Fornitura".
7. Resta fermo che potrà essere richiesto da Consip un aumento delle prestazioni, alle stesse condizioni previste dal presente Accordo, nei limiti di cui all'art. 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016.

## **ARTICOLO 6**

### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture e dei servizi connessi nonché di ogni altro servizio, anche di natura funzionale, che si rendesse necessario per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, ed ogni altro onere necessario alla piena riuscita dell'approvvigionamento nel suo complesso, in particolare:
  - a) all'imballaggio dei prodotti, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda della loro natura;
  - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione dei prodotti nei locali dell'Amministrazione Beneficiaria;
  - c) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
  - d) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
2. Il Fornitore si obbliga nei confronti di Consip e quindi delle Amministrazioni Beneficarie indicate nell'Ordinativo di Fornitura ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico ed in particolare:

- (a) a fornire i prodotti secondo la capacità di consegna indicate in offerta, fermo restando che qualora il quantitativo indicato nell'Ordinativo non possa essere soddisfatto dal Fornitore perché superiore alla capacità di consegna offerta, Consip potrà emettere un nuovo Ordinativo in favore del secondo classificato, procedendo poi allo stesso modo con i soggetti classificatisi successivamente nella graduatoria medesima fino al completo soddisfacimento dei quantitativi richiesti;
  - (b) a fornire i prodotti indicati nell'Ordinativo, sempre nei limiti della capacità di consegna offerta, nei quattro lassi temporali indicati nel Capitolato Tecnico (3 giorni, 7 giorni, 15 e 45 giorni dalla data dell'Ordinativo di Fornitura).
3. [solo Lotti 1 e 2] I medesimi obblighi di cui al precedente comma si applicano anche nel caso il Fornitore abbia offerto prodotti "ulteriori", rispondenti alle caratteristiche minime del Capitolato, e nel rispetto della graduatoria di merito stilata da Consip come indicato nel Capitolato Tecnico.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei confronti della Consip e dell'Amministrazione Beneficiaria, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle attività secondo quanto specificato nella Documentazione della procedura;
  - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione Beneficiaria e alla Consip, per quanto di competenza, di monitorare la conformità delle prestazioni rese alle norme previste nel presente Accordo Quadro e negli Ordinativi di Fornitura;
  - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
  - e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Consip;
  - f) rispettare diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui nell'uso di dispositivi o nell'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura ed assumersi responsabilità di atteggiamenti non rispettosi di quanto precede;
  - g) ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo;
  - h) a garantire la conformità dei prodotti oggetto della fornitura alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso;



- i) espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip e le Amministrazioni Beneficiarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della Consip e dell'Amministrazione Beneficiaria e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
  7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
  8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
  9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Consip di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Anche per tal fine il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Consip, laddove richiesto, anche in formato elettronico e/o in via telematica, tutti i dati e la documentazione di reportistica delle forniture prestate.
  10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip ed eventualmente dall'Amministrazione Beneficiaria.
  11. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla Consip e all'Amministrazione Beneficiaria, per quanto di competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura; (b) eseguire le forniture nei luoghi indicati negli Ordinativi di Fornitura.
  12. Il Fornitore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura dovranno essere rese con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione dei luoghi di consegna.
  13. Con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione dei singoli Ordinativi, non qualificabili come subappalto ai sensi della vigente normativa, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all'Amministrazione interessata il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati, così come previsto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/16.
  14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura di riferimento.
  15. Resta fermo il diritto di Consip di risolvere l'Accordo Quadro in caso di reiterati e gravi inadempimenti del Fornitore su uno o più Ordinativi di Fornitura.
  16. Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Consip medesima entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

## **ARTICOLO 7**

### **GARANZIE E SERVIZI DI MANUTENZIONE**

1. Il Fornitore garantisce la piena proprietà dei prodotti, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi e sarà prestata la garanzia secondo quanto previsto nel par. 4.4 del Capitolato.
2. Il Fornitore garantisce espressamente che i prodotti, i materiali ed i supporti sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. Il Fornitore garantisce che i prodotti sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso. Il Fornitore garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip, e quindi anche le Amministrazioni Beneficiarie, che restano estranee ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" come indicato nel Capitolato.
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, Consip, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura, fermo quanto previsto nel precedente art. 6, comma 15.
8. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione assistenza e manutenzione full risk sul dispositivo/apparecchiatura nonché dei software per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura". Tale servizio dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo sia per Consip che per l'Amministrazione Beneficiaria intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo".
9. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel par. 4.5, par. 4.5.1, 4.5.2 del Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i prodotti e anche i relativi software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.

10. Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
11. Le parti di ricambio originali dei prodotti - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dal Fornitore senza alcun onere aggiuntivo per Consip per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni dalla Data di Accettazione della Fornitura. Le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore presso l'Amministrazione Beneficiaria. Le parti fornite dovranno essere nuove restando impegnato il Fornitore a quanto previsto in termini di garanzia di cui ai precedenti commi e nel rispetto di quanto previsto nel par. 4.5.3 del Capitolato Tecnico.
12. Il Fornitore potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità dei prodotti e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.

## **ARTICOLO 8**

### **OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE**

1. Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Consip che ha emesso l'Ordinativo di Fornitura, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Consip e l'Amministrazione Beneficiaria.
5. Il Fornitore riconosce alla Consip che ha emesso l'Ordinativo di fornitura la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute, anche dietro segnalazione e/o richiesta dall'Amministrazione Beneficiaria, non idonee alla perfetta esecuzione della fornitura

- e servizi connessi. In tal caso il Fornitore si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione via pec da parte della Consip, o di quello diverso che dovesse essere assegnato, pena l'applicazione delle penali, e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell'inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione dell'appalto (*Responsabile della fornitura*) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, alla Consip e alla/e Amministrazione/i Beneficiaria/e indicate nell'Ordinativo di Fornitura. Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore della Consip e dell'Amministrazione Beneficiaria per qualsivoglia richiesta inerente alla fornitura e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione della fornitura e dei servizi connessi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dell'Amministrazione Beneficiaria.
  7. La Consip e/o l'Amministrazione Beneficiaria si riservano, per quanto di competenza, di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, fermo restando il diritto di Consip di chiedere eventuale risarcimento del danno.
  8. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Consip riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione dell'Accordo Quadro (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), la stessa provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Consip direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.
  9. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegati nell'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura, la Consip inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
  10. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Consip pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. La Consip predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della Consip sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

## **ARTICOLO 9**

### **ULTERIORI OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE**

---

Classificazione del documento: Consip Public

*Procedura negoziata d'urgenza in n. 7 lotti per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di dispositivi medici per terapia intensiva e sub-intensiva, dispositivi e servizi connessi, destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19" – ID 2281*

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per l'intera durata del presente Accordo Quadro, la documentazione richiesta e presentata per la stipula del presente atto.
2. In particolare, il Fornitore ha l'obbligo, per tutta la durata dell'Accordo quadro e degli Ordinati di fornitura inviati dalla Consip di:
  - a) comunicare alla Consip medesima ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
  - b) comunicare alla Consip medesima ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, anche con riferimento a quanto espresso dall'art.106 comma 1 lett. d) punto 2), entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

## **ARTICOLO 10**

### **CONSEGNA, VERIFICA DI CONFORMITA' E ACCETTAZIONE**

1. La consegna della fornitura oggetto del presente Accordo dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico ed entro i termini nello stesso stabiliti oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti.
2. Resta inteso che l'Amministrazione Beneficiaria acquisisce la piena proprietà dei prodotti a partire dalla "*Data di Accettazione della Fornitura*". Prima di tale data tutti i rischi relativi ai prodotti saranno a carico del Fornitore.
3. Per le modalità di esecuzione della verifica di conformità si rinvia al par. 4.2 del Capitolato tecnico, oltre a trovare applicazione quanto espresso nell'art. 102 del D.lgs. 50/2016.
4. Le attività di collaudo, in considerazione della oggettiva situazione emergenziale, dovranno concludersi nel più breve tempo possibile. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a fornire tutto il necessario supporto per consentire la tempestiva chiusura positiva delle attività di collaudo ed a rispettare le indicazioni che a riguardo verranno fornite dalla/e Amministrazione/i di cui all'Ordinativo di Fornitura, anche a mezzo del Direttore dell'esecuzione di questa/e ultima/e.
5. Si precisa che in caso di mancata chiusura delle verifiche di conformità, ovvero di esito negativo del collaudo che si protragga oltre 15 (quindici) giorni dal suo avvio, ovvero per termine inferiore che verrà concordato dalle parti in considerazione della situazione emergenziale, si procederà all'immediata risoluzione in tutto o in parte del Contratto di fornitura ai sensi art. 1456 cc. Relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo il risarcimento del maggior danno come previsto nel par. 4.2. del Capitolato Tecnico.
6. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
7. Conclusa positivamente la verifica di conformità in contraddittorio con il Fornitore si darà atto delle suddette operazioni redigendo il "Verbale di verifica di conformità".
8. Su richiesta del Fornitore, Consip emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall' Autorità Nazionale

Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto.

## **ARTICOLO 11**

### **CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

1. Per la disciplina sui corrispettivi e sulle modalità di pagamento si rimanda a quanto espresso al par. 5.2.2 del Capitolato Tecnico, oltre a quanto espresso in sede di Offerta Economica da parte del Fornitore e alla disciplina di seguito riportata.
2. Resta inteso che Consip paga i corrispettivi negli importi indicati negli Ordinativi di Fornitura, successivamente alla verifica di conformità/collaudato effettuata dall'Amministrazione Beneficiaria, previo esito positivo dei controlli di cui all'art. 80, D. Lgs. 50/2016 (compreso quindi DURC). A tal fine il Fornitore dovrà allegare alla fattura che sarà inviata alla Consip, anche il Verbale di Verifica di Conformità e il Documento di Trasporto della fornitura.
3. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
4. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
5. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del fornitore medesimo.
6. Resta salvo quanto previsto nella documentazione della procedura circa applicazione dell'art. 106, comma 12 del D.lgs. 50/2016.
7. Gli eventuali oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Consip nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DVRI.
8. L'importo corrisposto per ciascuna fattura, da parte della Consip che ha emesso l'Ordinativo di Fornitura, sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato, solo al termine del presente Accordo e dell'esecuzione di tutti i gli Ordinativi di fornitura dopo l'approvazione della Verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
9. La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore.
10. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
11. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate alla Consip che ha emesso il relativo Ordinativo di Fornitura, dovranno riportare in evidenza il numero di Codice Identificativo Gare (CIG) dell'Ordinativo di Fornitura di riferimento che sarà comunicato successivamente dal Responsabile Unico del procedimento. Il Fornitore si

impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate da Consip.

12. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. Consip, come già espresso in sede di Capitolato tecnico, procederà al pagamento entro 60 gg. data fattura.
13. Il bonifico, previo accertamento della Consip della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 comunicato dal fornitore. Il Fornitore si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Consip, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
14. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente Accordo e dell'Ordinativo di Fornitura, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato a Consip.
15. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

## **ARTICOLO 12**

### **COSTI DELLA SICUREZZA**

1. Consip, qualora ricorrano i presupposti e sulla base di quanto emerso in fase di Richieste di fornitura inviate dal Dipartimento alla Consip, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, provvederà, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, a redigere il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze", riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito l'Ordinativo di fornitura medesimo e i relativi costi.
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

## **ARTICOLO 13**

### **PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE**

1. La Consip si riserva di applicare al Fornitore le seguenti penali con riferimento alle fattispecie di seguito dettagliate:
  - (a) In caso di mancato rispetto della data di consegna e di quella riprogrammata come indicato nel par. 4.1Capitolato Tecnico, sarà applicata una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
  - (b) In caso di ritardo nell'esecuzione delle prove di corrispondenza e di funzionamento come previsto al par. 4.2. del Capitolato Tecnico sarà prevista una penale pari allo

- 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
- (c) In caso di mancata conclusione delle verifiche di conformità entro il termine previsto nel par. 4.2 del Capitolato Tecnico, sarà prevista una penale di pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
  - (d) In caso di esito negativo della verifica di conformità e mancata sostituzione dei prodotti entro il termine stabilito nel par.4.2. del Capitolato Tecnico, si applicherà una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
  - (e) Mancato rispetto di quanto previsto nel calendario delle manutenzioni di cui al paragrafo 4.5.1 del Capitolato Tecnico sarà prevista una penale di pari allo 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito
  - (f) Ritardato o mancato intervento di manutenzione correttiva entro i termini di cui al par. 4.5.2 del Capitolato Tecnico sarà prevista una penale di pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
  - (g) Mancato ripristino di apparecchiatura/dispositivo guasta/o entro il termine previsto dal par. 4.5.2 del Capitolato Tecnico sarà prevista una penale di pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
  - (h) Mancata sostituzione dell'apparecchiatura guasta per la quale non è possibile il ripristino con apparecchiatura/dispositivo identica/o entro i termini previsti nel par. 4.5.2 del Capitolato Tecnico sarà prevista una penale di pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
  - (i) Applicazione di prezzi superiori a quelli di listino ufficiale di volta in volta vigenti sulle parti di ricambio originale di cui al par. 4.5.3 del Capitolato Tecnico sarà prevista una penale di pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
  - (j) Mancata esecuzione dell'Ordinativo anche nel rispetto della capacità di consegna indicata nel par. 5.2.1, verrà applicata una penale pari a pari allo 1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito;
  - (k) Mancata soluzione della contestazione in caso di reclamo entro il termine stabilito al par. 5.3.1 del Capitolato Tecnico sarà applicata la penale pari a pari allo 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale dell'Ordine di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto



dalla Consip. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell'esecuzione delle prestazioni si applica l'art. 107 del d.lgs. 50/2016.

2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Consip (anche a seguito di segnalazione dell'Amministrazione Beneficiaria), il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Consip medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.  
Qualora le predette deduzioni non pervengano a Consip nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Consip, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. La Consip potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati su altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 14, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell'Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **ARTICOLO 14**

### **CAUZIONE DEFINITIVA**

1. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore della Consip idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante i rispettivi Ordinativi della Fornitura.
2. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà l'Ordinativo e/o gli Ordinativi che Consip potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti, secondo quanto specificato nella Lettera di invito.
3. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
4. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell'Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo.

5. La Consip può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la Consip conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
6. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Ordinativo, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.

## **ARTICOLO 15**

### **DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA**

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, di qualsivoglia natura, causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della Consip e/o dell'Amministrazione Beneficiaria e/o di terzi, in dipendenza di ritardi, omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, ed in considerazione che si è proceduto all'avvio all'esecuzione del presente Accordo in via d'urgenza, in caso di affidamento della fornitura mediante emissione di un Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è obbligato a presentare polizza/e assicurativa/e conforme/i alle condizioni indicate nella Lettera di invito, ed entro i termini nel medesimo espressi, con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante i rispettivi Ordinativi della Fornitura.
3. La polizza, seppur consegnata successivamente all'esecuzione delle attività, dovrà avere efficacia retroattiva. In ogni caso si specifica che il Fornitore sarà responsabile ai sensi di quanto espresso al comma 1 dalla data di avvio di esecuzione delle attività.
4. Qualora, nel corso della durata dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il singolo Contratto di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze così come espressi nella Lettera di Invito.
6. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., la Consip si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità per la Consip di incamerare la cauzione a copertura di quanto versato o compensare con altri corrispettivi.
7. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative e qualora la Consip non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il Contratto di Fornitura potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

8. Resta fermo che il Fornitore, si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Consip, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del presente Accordo quadro o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente Accordo.

## **ARTICOLO 16**

### **RISOLUZIONE**

1. La Consip, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
- a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'[articolo 80, comma 1](#), del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
  - b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell'Accordo quadro, ivi inclusa la garanzia definitiva o la polizza assicurativa, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata in data \_\_\_\_\_ dalla Consip;
  - c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'[articolo 80](#) del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - d) l'Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'[articolo 258 TFUE](#), o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
  - e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'Ordinativo di Fornitura, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, copertura assicurativa";
  - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Consip e/o l'Amministrazione Beneficiaria;
  - g) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
  - h) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
  - i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
  - j) qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e

alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.

2. La Consip, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
  - qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico;
  - mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell'Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura;
  - in tutti i casi di espressamente previsti di risoluzione contrattuale espressi nel Capitolato Tecnico del Lotto di riferimento -che qui devono intendersi integralmente riportati-, nonché negli articoli del presente Accordo ove espressamente prevista la risoluzione contrattuale.
3. Nel caso in cui la Consip accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d'urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Consip ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, la Consip si riserva il tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, a soggetti presenti in graduatoria e/o eventualmente a terzi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore.
5. Resta ferma l'applicazione delle penali.
6. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, anche a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

7. Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
8. In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero dei singoli Contratti di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione delle obbligazioni negoziali.
9. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Consip incamererà la garanzia definitiva.
10. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

## **ARTICOLO 17**

### **RECESSO**

1. La Consip ha diritto di recedere dal presente Accordo Quadro nei casi di:
  - a) giusta causa,
  - b) grave inadempimento del Fornitore. In tal caso è facoltà della Consip recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro e/o dai singoli Ordinativi di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte della Consip delle prestazioni rese in favore delle Amministrazioni Beneficiarie, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.
3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la Consip che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa Consip potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il termine minimo di sei mesi del noleggio, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
  - a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
  - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'Accordo Quadro e/o il singolo Contratto di Fornitura.
5. La Consip potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo – dall'Accordo Quadro e/o dal singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del Codice Civile, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari,

- da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione Beneficiaria, fino alla tempestiva sostituzione del Fornitore.
  7. Qualora la Consip receda dall'Accordo Quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, la stessa – considerata la tipologia di prestazione e lo stato emergenziale - valuterà se recedere dal singolo Contratto di Fornitura già emesso, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

## **ARTICOLO 18**

### **RISERVATEZZA**

Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla normativa privacy, il Fornitore ha l'obbligo e responsabilità anche per i suoi dipendenti, collaboratori, subfornitori e subappaltatori, di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e del Contratto di Fornitura e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, pena risarcimento danni subiti da Consip, che, comunque hanno facoltà di dichiarare, in caso di inosservanza di detti obblighi, la risoluzione di diritto.

## **ARTICOLO 19**

### **SUBAPPALTO**

1. Il Fornitore ha dichiarato in sede di offerta di avvalersi della facoltà di subappaltare nella misura di \_\_\_\_\_ le seguenti attività di \_\_\_\_\_.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'OCDPC 630/2020 il contratto di subappalto acquisisce immediata efficacia a far data dalla richiesta del Fornitore, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti, che saranno svolte secondo le modalità descritte dall'art. 163, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
3. Il Fornitore al fine di consentire le predette verifiche si impegna a depositare presso la Consip che ha emesso il relativo Ordinativo di Fornitura, i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell'Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la Consip revocherà l'autorizzazione.

5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Consip, della perfetta esecuzione dell'Accordo Quadro/Contratto di fornitura anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Consip e dell'Amministrazione Beneficiaria dei danni che dovessero derivare alla Stessa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne la Consip e l'Amministrazione Beneficiaria da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.
7. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Consip prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa edile, ove presente), assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Consip acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori e verifica i requisiti dell'art. 80 anche nei confronti di questi ultimi.
8. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
9. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
10. Il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
11. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte del Fornitore subappaltatore, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte della Consip, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
12. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip può risolvere l'Accordo Quadro e/o il singolo Contratto di fornitura, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Consip e all'Amministrazione Beneficiaria che sarà indicata

nell'Ordinativo di Fornitura il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

## **ARTICOLO 20**

### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione Beneficiaria e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Beneficarie e/o di Consip S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Beneficiaria e/o Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Beneficarie e/o di Consip S.p.A., quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

## **ARTICOLO 21**

### **DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. E' fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura.

## **ARTICOLO 22**

### **FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

## **ARTICOLO 23**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**



1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della Lettera di invito che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritto.
2. La Consip tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula dell'Accordo Quadro, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'Accordo stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Consip potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nella Lettera di invito e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Consip. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Consip, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet di Consip, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del presente Accordo il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel presente Accordo.
6. In ragione dell'oggetto dell'Accordo quadro, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di

trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Consip potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati da Consip medesima, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, la Consip potrà risolvere l'Accordo quadro ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.
3. Le finalità del trattamento sono indicate nella Lettera di invito e si intendono qui integralmente richiamate.

## **ARTICOLO 24**

### **TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Accordo, si conviene che Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra

richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Consip.

5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

## **ARTICOLO 25**

### **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.
2. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice etico, del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 e del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, e, per effetto della sottoscrizione del presente Accordo, si impegna: (i) ad operare nel rispetto del Modello di organizzazione, nonché dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per

la prevenzione della corruzione e della trasparenza. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip ha facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **Per la Consip**

#### **Per il Fornitore**

\_\_\_\_\_

Roma, lì \_\_\_\_ \_\_\_\_

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Premesse, Articolo 1 (valore delle Premesse e Allegati), Articolo 3 (Disciplina applicabile) Articolo 5 (Durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura); Articolo 6 (Obblighi e adempimenti a carico del Fornitore); Articolo 7 (Garanzie e servizi di manutenzione); Articolo 9 (Ulteriori obbligazioni del Fornitore), Art. 10 (Consegna, verifica di conformità e accettazione); Articolo 11 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 13 (Penali); Articolo 14 (Cauzione definitiva); Articolo 15 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 16 (Risoluzione); Articolo 17 (Recesso); Articolo 18 (Riservatezza), Art. 19 (Subappalto); Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 22 (Foro competente); Articolo 23 (Trattamento dei dati personali); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Roma, lì \_\_\_\_ \_\_\_\_

Per il FORNITORE

\_\_\_\_\_